



Comune di Torino di Sangro

Provincia di Chieti

Deliberazione di Giunta Comunale

Numero 120	CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2025.
Data 23.10.2024	

L'anno **duemilaventiquattro** addi **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati alla presente seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

DI FONSO NINO	SINDACO	Presente
PRIORI FILIPPO	VICESINDACO	Assente
POLIDORO GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **2** Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Antonella Marra** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **Nino Di Fonso** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riportati di seguito alla proposta stessa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;
- di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Proposta n. 164 del 23.10.2024

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2021 con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

- 1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

- 2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 140 del 21.11.2023 inerente l'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2024;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti;

Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2025, il prospetto delle tariffe/delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato al Settore Amministrativo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente e di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267
- 4) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2025.

I Responsabili di servizio in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
F.to Arch. Marisa IANNONE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
F.to Arch. Marisa IANNONE

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Nino Di Fonso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Antonella Marra

Il Segretario Comunale

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs.267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

X

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Antonella Marra

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

pubblicata il giorno 25.10.2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata comunicata ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U.n. 267/2000*).

Torino Di Sangro lì,25.10.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Roberta Iezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 25.10.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE